



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO**

Composta da

Dott. Marcello Giacalone

Presidente rel.

Dott.ssa Cristina Fois

Consigliere

Dott.ssa Francesca Lupino

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 101 e 103 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2018 promosse da

domiciliato elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv.to *****, rappresentato e difeso dall'avv.to Rosalia Pacifico in forza di procura in atti.

APPELLANTE

CONTRO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

in persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura distrettuale dello Stato, che la rappresenta e difende.

APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE

CONTRO

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI SASSARI

in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv.to *****, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti.

APPELLATA

All'udienza del 23.6.2021 la causa è stata definita con sentenza ex art. 429 c.p.c. sulla base delle seguenti conclusioni:

NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE

come in atto di appello e in note di trattazione scritta.

NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA

come in memoria di costituzione, in atto di appello incidentale e in note di trattazione scritta

NELL'INTERESSE DELL'AZIENDA

come in memoria di costituzione e in note di trattazione scritta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Col ricorso depositato il 7.10.2015 il ricorrente ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, l'Università degli Studi di Sassari e l'Azienda

Ospedaliero Universitaria di Sassari, e, premesso di essere dipendente di ruolo dell'Ateneo con profilo professionale di funzionario tecnico (ex VIII qualifica funzionale), inquadrato nella categoria D, posizione economica D2, in servizio presso l'istituto di ematologia ed endocrinologia, ha chiesto l'equiparazione economica delle mansioni svolte a fare data dal 16.11.99 a quelle di dirigente tecnico biologo del comparto Sanità, con conseguente condanna in solido delle amministrazioni convenute al pagamento dell'importo lordo di €450.0004,08 per effetto dell'equiparazione derivante dalla legge n. 200/1974 e dall'art. 31 del d.p.r. n. 761/1979, anche in correlazione alle normative contrattuali del comparto sanità; in subordine, ha chiesto l'equiparazione a quella risultante dall'applicazione automatica dell'allegato D al D.M. 9.11.1982, anche ai sensi dell'art. 51, co. 4 del CCNL 1998-2001 comparto università, e ciò a titolo retributivo ovvero compensativo per l'indebito arricchimento ottenuto dagli enti resistenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

L'Università degli Studi di Sassari, costituendosi, ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione del diritto e, nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda sostenendo: che, prima della costituzione dell'AOU (1.7.07), avvenuta con delibera della giunta regionale del 27.4.07, la gestione dell'attività assistenziale svolta all'interno delle strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Sassari era regolata, oltretutto ai sensi dell'art. 39 L. n. 833/1978, dalla convenzione generale sottoscritta in data 14.6.1984 con la Regione Autonoma della Sardegna e dalla convenzione attuativa sottoscritta in data 23.7.87 con la U.S.L. n. 1 di Sassari; che a quest'ultima convenzione era allegato l'elenco del personale universitario operante nelle strutture assistenziali; che il ricorrente era inserito nel predetto elenco; che con deliberazione della ASL n. 1 di Sassari n. 3125 del 10.10.1997, successivamente approvata dalla Giunta regionale in data 21.11.1997, la ASL ha ridefinito la dotazione organica delle strutture universitarie convenzionate, riducendo le unità universitarie mediche e non mediche convenzionate; che nelle more dell'adozione dei protocolli di intesa previsti dal d.lgs. 30.12.1992 n. 502 s.m.i., con decreto n. 91 DEL 1.2.1999, l'Assessorato regionale all'Igiene e Sanità ha nominato una commissione paritetica mista, con il compito di stendere una bozza di accordo ponte relativo alla revisione dell'organico del personale universitario non medico destinato a operare nell'ambito della vigente convenzione tra Università e ASL n. 1 di Sassari; che, con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università del 2.7.1999, è stata disposta la sospensione dall'attività assistenziale delle unità di personale per le quali non era stata individuata la possibilità di un loro inserimento o mantenimento in convenzione, con conseguente avvio di formale procedimento amministrativo per l'adozione del conclusivo provvedimento di sospensione o di trasferimento presso altra struttura; che con delibera del consiglio di amministrazione dell'Università emessa in data 9.11.1999, previo richiamo della delibera A.S.L. 3125/1997, è stata disposta, per quanto qui interessa, l'esclusione dalla convenzione di n. 12 unità di personale di VII e VIII livello dell'area tecnica non in possesso del diploma di laurea, tra cui il *****; che con nota prot. n.1/15140 del 16.7.99 l'Università degli Studi di Sassari ha comunicato all'odierno ricorrente che "in esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione del 2 luglio 1999, .. è stato dato avvio al procedimento volto a sospenderla dalle attività di ordine assistenziale o a trasferirla

in altra struttura”; che, con nota prot. n. 1/022418 del 16.11.1999 l’Ateneo ha comunicato al ricorrente che “il consiglio di amministrazione, nell’adunanza del 9.11.1999, preso atto dell’accordo raggiunto a Cagliari il giorno 8 ottobre 1999 tra l’Università di Sassari, l’Azienda USL n. 1 e l’Assessorato regionale alla Sanità, ha deliberato di sospendere la S.V. - con effetto dal 1.12.1999 - da ogni attività di ordine assistenziale, disponendo che il direttore della struttura interessata adibisca la S.V. ad attività di solo supporto alla didattica e alla ricerca, con esclusione assoluta e certa da qualsiasi attività assistenziale”; che con effetto dal 1.12.1999 il ***** ha cessato di svolgere attività assistenziale e ha svolto solo attività di supporto alla didattica e alla ricerca; che non sussiste in capo al dipendente un diritto al mantenimento delle funzioni assistenziali; che l’art. 31 del d.p.r. n. 761/1979 è stato abrogato dall’art 6 co. 4 d.lgs. 517/1999; che il diritto all’equiparazione economica permane solo per il personale docente universitario; che in ogni caso presupposto necessario è la sussistenza del posto in organico che difetta nel caso di specie; che difettano, nella fattispecie, i presupposti per il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori.

L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari costituitasi ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda chiedendone l’integrale rigetto.

La causa, istruita con documenti, ctu e prova orale, è stata decisa dal Tribunale di Sassari con la sentenza n. 750/2017 che, in accoglimento parziale del ricorso, ha condannato le amministrazioni, in solido, al pagamento al ricorrente della somma di € 78.576,50 oltre interessi dal dovuto al saldo. Ha compensato le spese di lite gravando le resistenti in solido di quelle della ctu.

In particolare, il Tribunale, chiarito che la questione controversa attiene al diritto del ricorrente alla equiparazione del proprio trattamento economico con quello del personale non medico dell’ASL di pari funzioni, mansioni e anzianità (c.d. indennità perequativa) sul presupposto dello svolgimento di fatto, delle attività assistenziali dal novembre 1999 presso l’ambulatorio di ematologia, nonostante la formale sospensione dell’attività assistenziale disposta dall’Università con delibera del 2.7.1999, ha ricordato che, secondo l’Università il Contini avrebbe svolto esclusivamente funzioni di supporto alla didattica e alla ricerca successivamente al provvedimento di sospensione.

In ogni caso, il diritto vantato non può essere riconosciuto attesa l’abrogazione dell’art. 31 d.p.r. 761/1979.

Inoltre, dopo la delibera del 9.11.1999 l’indennità perequativa sarebbe rimasta ferma per il solo personale medico docente (non più per il personale universitario non medico come il *****) in possesso di diploma di laurea e sul presupposto dell’effettivo svolgimento delle funzioni e della sussistenza del posto in organico.

Pertanto, non assume rilevanza lo svolgimento di fatto delle funzioni assistenziali, peraltro svolte all’interno dell’orario di lavoro e, dunque, retribuite.

Per l’effetto anche la domanda ex art. 2041 c.c. è infondata, secondo l’Università.

In ogni caso, tutte le domanda del ***** sono state rigettate nei giudizi davanti al T.A.R. e al Consiglio di Stato trovando così conferma la legittimità dell’operato dell’amministrazione.

Premesso ciò, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'AOU sulla base dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione n.8521/2012 e n. 9279/2016.

Nel merito, richiamato l'art. 4 L. n. 213/1971, l'art. 1 L. 200/1974 e l'art. 31 d.p.r. n.761/1979 il Tribunale ha ritenuto che il principio dell'equiparazione costituisce espressione di una consolidata tendenza legislativa volta a rafforzare le forme di partecipazione delle facoltà di medicina all'erogazione dell'assistenza sanitaria, come precisato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 134/1997.

Quindi, richiamata la ratio sottesa alla equiparazione stipendiale come precisata in Cass. civ. n. 2645/2017, il Tribunale ha rilevato che il decreto interministeriale del 9.11.1982, all'art. 7 ha introdotto una specifica disciplina per il personale universitario non medico prevedendo la corrispondenza del personale universitario a quello delle U.S.L. secondo le indicazioni contenute nell'all. tabella D nella quale è prevista la corrispondenza del personale universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati, al personale della USL di pari funzioni e mansioni.

Dalla tabella non risulta alcuna differenza tra personale laureato e non, ma rileva soltanto la qualifica rivestita a prescindere dalle modalità di accesso alla medesima qualifica: in tale senso Cass. civ. 2645/2017.

La previsione dell'attribuzione al personale universitario dell'indennità in questione risulta confermata anche nei contratti collettivi per il personale 1994-97 e 1998-2001, così confermando la vigenza e dell'art. 31 e della tabella di corrispondenza di cui al decreto interministeriale del 1982.

In detto quadro normativo il d.lgs. n. 517/1999, nel disciplinare i rapporti tra il SSN e l'Università, deve essere interpretato nel rispetto del principio di equiparazione del personale universitario svolgente attività assistenziale al personale ospedaliero: in tale senso l'art. 6 e l'art. 5 del d.lgs. ultimo citato.

Ad avviso del primo giudice, la corretta interpretazione di detti ultimi articoli e l'attuale vigenza dell'art. 31 d.p.r. citato impone l'individuazione delle ragioni che hanno spinto il legislatore a una ridefinizione del trattamento economico dei professori e ricercatori che svolgono attività assistenziale.

In particolare, la modifica del sistema di retribuzione del personale sanitario ospedaliero ha comportato anche quella del sistema di retribuzione e di equiparazione del personale universitario atteso il venire meno della corrispondenza funzionale prevista dall'art. 102 d.p.r. n. 382/1980.

All'esigenza di adeguamento ha provveduto il citato art. 6 limitatosi ad adeguare il regime retributivo del personale universitario che svolge attività di assistenza a quello previsto per il personale ospedaliero, con la precisazione che la stessa giurisprudenza costituzionale ha chiarito che l'indennità di equiparazione costituisce una componente del complessivo trattamento economico spettante al professore universitario che svolge attività assistenziale sanitaria. Per contro, indennità di posizione e di risultato - trattamenti aggiuntivi di cui al co.1 dell'art. 6 d. lgs. 517/1999 - non sostituiscono ma si aggiungono della suddetta indennità di equiparazione. Ed ancora, il 2° co dell'art. 6 citato, nel richiamare l'art. 102 co.

2 D.P.R. 382/1980 ha confermato l'attuale vigenza dell'equiparazione del trattamento economico previsto dall'art. 102, al pari dell'art. 31 D.P.R. 761/1979.

Inoltre - ha proseguito il Tribunale - negare al personale universitario che svolga anche attività assistenziale, il diritto alla equiparazione in esame significherebbe realizzare una ingiustificata disparità di trattamento degli stessi .

Significativo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle sentenze n.9279/2016 e 8521/2012 che hanno delineato un assetto interpretativo confermato dall'art.51 C.C.N.L. 9.8.2000 per il personale del comparto universitario, modificato dal C.C.N.L. 2002-2005 nel quale viene elaborata la tabella unica in cui il personale universitario in servizio presso le A.O.U. viene inquadrato per fasce, sulla base delle categorie professionali ed economiche in atto nel S.S.N. e dalla data di sottoscrizione di detto contratto (27.1.2005) l'indennità ex art. 31 citato viene riconosciuta sulla base delle nuove corrispondenze indicate in tabella. In senso contrario non sono decisive, a detta del Tribunale, le determinazioni del C.D.A. di Ateneo del 2 luglio e del 9.11.1999, né gli atti formali di adibizione esclusiva all'attività di supporto alla didattica e alla ricerca in quanto non idonee ad escludere lo svolgimento in concreto dell'attività assistenziale, né le pronunce del giudice amministrativo invocate dall'Università che hanno giudicato legittimi gli atti che hanno comportato la sospensione dell'attività assistenziale del personale per il quale non era previsto il mantenimento in convenzione, compreso il ***** ma senza che dalle medesime pronunce si possano trarre conseguenze favorevoli all'Università atteso che il giudice amministrativo ha negato l'esistenza di un diritto del dipendente al mantenimento delle funzioni assistenziali, senza peraltro determinare la soppressione del posto in organico quanto la mera riduzione delle unità da adibire allo svolgimento di attività assistenziale.

E pertanto, il ***** , pur non potendo vantare un diritto alla conservazione delle funzioni assistenziali, ha peraltro diritto al pagamento della relativa indennità ove di fatto egli dimostri di svolgere in concreto le predette funzioni assistenziali.

E nel caso di specie le deposizioni testimoniali (***** e *****) hanno confermato lo svolgimento da parte del ***** delle funzioni indicate nel capitolo, con esclusione dello svolgimento di funzioni dirigenziali.

Peraltro, il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'A.O.U. atteso il decorso quinquennale ex art. 2948 c.c. rispetto al richiesto e tenuto conto della diffida notificata in data 26.6.2014, mentre non risultano validamente inviati altri atti interruttivi.

Pertanto, tenuto conto del calcolo elaborato dal CTU, il Tribunale ha riconosciuto dovuta la somma di € 78.576,50 oltre interessi.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il ***** , cui ha resistito con memoria l'Azienda Universitaria mentre l'Università ha proposto appello incidentale.

La causa, istruita con i fascicoli di parte e d'ufficio oltre a ctu, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è parzialmente fondato e pertanto deve essere accolto per quanto di ragione, mentre deve rigettarsi l'appello incidentale dell'Università.

Invero, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha 1) erroneamente ritenuto invalidi gli atti interruttivi indicati come documenti nn. 45 e 46 in quanto privi della prova della spedizione e della ricezione della lettera raccomandata, il primo, e della avvenuta ricezione della raccomandata, il secondo. Infatti, nessuna delle controparti ha affermato di non conoscere o di non avere ricevuto le relative raccomandate mentre l'Università si era limitata a disconoscere la conformità agli originali oltre che la tardività (eccezione quest'ultima condivisa dall'A.O.U.): ragione per la quale il giudice, nello sciogliere la riserva, ha ammesso dette produzioni ritenendole tempestive. Comunque la prescrizione non è eccezione rilevabile d'ufficio. Ancora: il giudizio davanti al Tar Sardegna si è concluso nell'anno 2006 e pertanto, la decorrenza avrebbe dovuto avere origine dal quinquennio precedente il giudizio di primo grado conclusosi nel 2006 e non dal 26.6.2009. Pertanto, il credito del ***** ammonta ad € 215.060,68 in luogo della minore somma riconosciuta dal primo giudice; 2) ha erroneamente limitato la pronuncia di condanna non alla data della decisione ma al marzo 2014; 3) ha errato nel compensare le spese di lite.

Con appello incidentale l'Università ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale 1) ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva richiamandosi a un non coerente modello organizzativo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria come delineato dal d.lgs. n. 229/1999 e dal d.lgs. 517/1999 che ha introdotto una nuova disciplina dei rapporti tra S.S.N. e Università in forza della quale il rapporto tra gli enti è concepito in termini di risorse umane e strumentali ma non di risorse finanziarie, il cui onere è a carico della Regione attraverso il fondo sanitario regionale della provvista. Inoltre, poiché la prestazione di lavoro del personale universitario utilizzato per l'attività assistenziale si inserisce nella autonoma organizzazione dell'A.O.U., è quest'ultima che ha la diretta gestione del rapporto di lavoro al quale l'Università rimane del tutto estranea sotto il profilo direttivo e organizzativo. La legittimazione passiva è dunque dell'A.O.U. in quanto direttamente coinvolto nella gestione del rapporto di lavoro quanto alla prestazione di servizio e alle responsabilità connesse alla gestione dell'attività lavorativa. In ambito regionale, il descritto assetto è disciplinato dall'art. 12 del protocollo di intesa Regione Autonoma della Sardegna, Università degli Studi di Cagliari e Università degli Studi di Sassari dell'11.10.2004 dal quale risulta che il salario accessorio viene finanziato con l'indennità perequativa prevista dall'art. 31 d.p.r. n. 761/1979: per l'effetto, l'Università non concorre alla determinazione né dell'*an* né del *quantum* del trattamento aggiuntivo, né al suo finanziamento. Pertanto, il mero pagamento a suo carico non consente di ritenerle imputabile il dedotto inadempimento dell'obbligazione di pagamento del trattamento accessorio; 2) nel merito non ha tenuto conto che l'espletamento di mansioni assistenziali richiede il possesso del diploma di laurea e l'iscrizione all'albo professionale (biologi), requisiti entrambi carenti nel caso di specie. Né si è tenuto conto che l'inserimento dell'appellante nell'elenco del personale universitario operante nelle strutture assistenziali è venuto meno a seguito della deliberazione dell'A.S.L. n.1 di Sassari del 28.10.1997 n. 3125, approvata dalla Giunta Regionale e recepita dal Consiglio di Amministrazione dell'Università in data 2.7.1999. A seguito di dette delibere e nelle more dell'adozione dei protocolli di intesa, l'Università ha disposto in data 2.7.1999 la

sospensione dell'attività assistenziale delle unità di personale escluse dal mantenimento in convenzione, mentre in data 9.11.1999 è stata confermata la sospensione dalla convenzione di 22 unità di personale compreso il ***** cui ha fatto seguito la comunicazione a quest'ultimo del 16.11.1999 di sospensione da ogni attività assistenziale. Detti provvedimenti sono stati ritenuti legittimi dal giudice amministrativo davanti al quale erano stati impugnati. Pertanto, detto provvedimento di sospensione osta al riconoscimento dell'indennità perequativa all'appellante, non ricorrendo la figura del funzionario di fatto difettando i presupposti di essenzialità e indifferibilità dell'esercizio della funzione e le esigenze di tutela dell'affidamento dei terzi. Del pari non ricorrono i presupposti dell'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. sia in quanto azione sussidiaria sia in quanto difetta la prova del depauperamento del dipendente pubblico che abbia regolarmente percepito la retribuzione prevista per la qualifica ricoperta. Ancora, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento delle mansioni superiori (posto in organico vacante e atto di incarico) atteso che le mansioni espletate sono coerenti con quelle della qualifica di appartenenza. Da ultimo, si contesta l'opponibilità all'Università dello svolgimento di fatto delle attività assistenziali per le quali la stessa si è determinata in senso contrario con provvedimenti espressi - anche per il periodo pregresso alla costituzione dell'A.O.U. - sì che troverebbe applicazione il principio giurisprudenziale che esclude il diritto a percepire la retribuzione commisurata alle mansioni di fatto svolte allorché queste siano contrarie alla volontà dell'ente (Cass. civ. 29.11.2016).

Anche l'A.O.U. ha riproposto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva ex art. 346 c.p.c. (attesa l'omessa pronuncia del primo giudice) in quanto estraneo al rapporto di lavoro tra il ***** e l'Università appellante incidentale. Inoltre, essendo stata costituita in data 3.7.2007 per il periodo precedente ella nulla deve corrispondere al *****.

Preliminarmente deve esaminarsi e rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata sia dall'Università che dall'A.O.U..

Invero, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “*La “legitimatō ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite.*” (Cass.civ.n.7776/2017).

E nel caso di specie, il Contini, dipendente dell'Università che svolge mansioni di assistenza presso l'A.O.U., ha dedotto e domandato la condanna solidale delle appellate al pagamento dell'indennità di perequazione assertivamente maturata nello svolgimento delle predette mansioni.

Nel merito, la Corte rileva in adesione al “*costante orientamento di questa Corte di legittimità (vedi, in particolare: Cass. S.U. 9 maggio 2016, n. 9279; Cass. S.U. 29 maggio 2012, n. 8521; Cass. S.U. 22 dicembre 2009, n. 26960; Cass. S.U. 15 maggio 2012, n.7503; Cass. S.U. 6 maggio 2013, n. 10406; Cass. 7 marzo 2014 n. 5325; Cass. 24 maggio 2013 n.12908; nonché la successiva giurisprudenza di questa Corte che si è uniformata a Cass.S.U. n. 9279 del 2016: Cass. 8 novembre 2017, n. 26480; Cass. 19 marzo 2018,*

n.6794; Cass. 7 marzo 2018, n. 5388; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4631; Cass. 17 agosto 2018, n.20771; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27377 e molte altre più recenti) che, ... ha ritenuto la sussistenza della legittimazione passiva sia dell'Università sia della corrispondente Azienda Ospedaliera Universitaria in riferimento alla gestione del personale universitario "strutturato" nel Servizio sanitario nazionale che, pur trovandosi in rapporto di impiego con l'Università, è in rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera; che nella giurisprudenza citata ... sono stati affermati principi di portata generale, con riguardo alla gestione del suddetto personale; che è stato, in primo luogo sottolineato, che l'esame delle norme che disciplinano i rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale e Università e che prevedono la loro collaborazione per l'esercizio della funzione sanitaria, dimostra che, mentre sul piano materiale l'attività sanitaria è convogliata in un modello aziendale unico (l'azienda ospedaliera universitaria), la gestione (anche sul piano finanziario) è rimessa alla Regione e all'Università, per cui la soluzione delle questioni giuridiche ed economiche fa necessariamente capo ad entrambi i soggetti pubblici considerati; che con il d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 è stata prevista l'istituzione di Aziende ospedaliere universitarie dotate di autonoma personalità giuridica e che con il d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 sono stati definiti i rapporti giuridici del personale assegnato o trasferito alle nuove aziende, stabilendosi con l'art. 4 di quest'ultimo d.lgs. che l'organo amministrativo dell'Azienda ospedaliera universitaria (il Direttore generale) ed il Presidente dell'organo di indirizzo dell'azienda (chiamato al coordinamento delle attività didattiche e scientifica con quella strettamente assistenziale) sono nominati dal Presidente della Regione d'intesa con il Rettore; che, inoltre, ai sensi del successivo art. 7, comma 1: "al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dalle aziende concorrono risorse messe a disposizione sia dall'Università sia dal Fondo sanitario regionale ai sensi del presente comma. Alle attività correnti concorrono le Università con l'apporto di personale docente e non docente e di beni mobili ed immobili ai sensi dell'art. 8 sia le regioni mediante il corrispettivo dell'attività svolta ..."; che, pertanto, dall'esame della normativa che disciplina l'attività delle Università e delle Aziende ospedaliere emerge che i rapporti fra tali due enti "configurano una vera e propria cogestione" informata al principio di leale cooperazione (vedi anche: Cass. 27 ottobre 2017, n. 25670); che in Cass. S.U. 29 maggio 2012 n. 8521 è stato, in particolare, affermato che il personale universitario "strutturato nel Servizio sanitario nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l'Università, è in rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera, la quale, in ragione del diretto coinvolgimento nella gestione del rapporto di lavoro entro l'assetto organizzativo delineato dal d.lgs. n. 517 del 1999, è passivamente legittimata (al pari dell'Università), rispetto alla domanda del dipendente universitario sia per l'indennità di equiparazione al personale del ruolo sanitario sia per gli altri emolumenti di spettanza, come quelli derivanti dal riconoscimento del diritto all'attribuzione delle funzioni assistenziali mediche ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.lgs.n.502 del 1992, di cui si discute nella presente controversia; che, infatti, la sussistenza del rapporto di impiego con l'Università se vale a fondare l'obbligazione di quest'ultima di corrispondere gli emolumenti di spettanza, secondo un meccanismo che prevede una provvista che, in ipotesi di tal tipo, viene assicurata dal finanziamento

pubblico esterno (cfr.Cass. S.U. 15 giugno 2000 n. 439), non esclude la legittimazione passiva di altri soggetti (nel caso di specie, l'Azienda ospedaliera) cui debba invece ricondursi un rapporto di servizio connesso al particolare meccanismo che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti universitari "strutturati" in organismi distinti dall'Università;" (Cass.n.13408/2020).

Né la cogestione evidenziata dalla Cassazione è superabile dal protocollo di intesa tra la Regione Sardegna e le Università degli Studi di Cagliari e Sassari, il cui art. 12, comma 4, utilizzando una espressione simile a quella del citato art. 28 c.c.n.l. 27.1.2005, ribadisce la distinzione tra trattamento economico fondamentale e indennità di ateneo a carico dell'Università degli Studi, e parte restante che, per previsione del comma 5, è predisposta dall'Azienda e dalla stessa versata mensilmente, con le relative provviste all'Università, che ne prende atto e provvede al relativo pagamento confermando così la suddetta distinzione tra rapporto di impiego e rapporto di servizio.

Peraltro, va rilevato che rispetto all'A.O.U. quest'ultima risulta costituita in data 3.7.2007 ragione per la quale essa ha contestato il proprio inadempimento per il periodo precedente detta data: trattasi di rilievo fondato atteso che dal quadro legislativo e convenzionale richiamato e prodotto dalle parti non emerge alcuna disposizione in forza della quale l'Azienda ospedaliera è subentrata nell'obbligazione di pagamento dell'indennità di perequazione spettante al personale "strutturato" per il periodo precedente la sua costituzione.

Pertanto, tenuto presente che il ***** ha agito per ottenere il pagamento dell'indennità in questione non percepita dal 16.11.1999 "fino ad oggi" (ricorso introduttivo pag. 24) e, dunque, fino al 6.10.2015, per il periodo non coperto dalla prescrizione (come meglio si preciserà) e fino al 3.7.2007 l'Azienda appellata deve andare esente da responsabilità e, dunque, deve rigettarsi la domanda del Contini di condanna in solido dell'Università e dell'Azienda per detto periodo.

Nel merito, la Corte osserva che l'Università non ha contestato il diritto del ***** alla percezione dell'indennità perequativa in quanto rientrante nella previsione dell'art. 31 d.p.r. 761/1979 (*"Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità; analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote di aggiunta di famiglia. Le somme necessarie per la corresponsione della indennità di cui al presente articolo sono a carico dei fondi assegnati alle regioni ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e sono versate, con le modalità previste dalle convenzioni, dalle regioni alle università, su documentata richiesta, per la corresponsione agli aventi diritto. Al personale universitario si applicano, per la parte compatibile, gli istituti normativi di carattere economico disciplinati dal richiamato accordo nazionale unico. Per la parte assistenziale, il personale universitario di cui ai*

precedenti commi assume i diritti e i doveri previsti per il personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, secondo modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo particolare stato giuridico. Nei predetti schemi sarà stabilita in apposite tabelle l'equiparazione del personale universitario a quello delle unità sanitarie locali ai fini della corresponsione della indennità di cui al primo comma.”) bensì il diritto a percepirla successivamente al provvedimento col quale in data 16.11.1999 è stata comunicata all'appellante la sospensione da ogni attività di ordine assistenziale a decorrere dal 1.12.1999 “disponendo che il direttore della struttura interessata adibisca la S.V. ad attività di solo supporto alla didattica e alla ricerca, con esclusione assoluta e certa da qualsiasi attività assistenziale. IL Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato che, in carenza di assicurazione formale da parte dello stesso Direttore della sussistenza di tale possibilità, la S.V. sarà trasferita ad altra struttura dell'Ateneo.”.

Provvedimento giudicato legittimo in sede giudiziaria atteso che il Tar Sardegna e il Consiglio di Stato hanno rigettato l'impugnazione del *****.

Benché le sentenze citate non risultino riprodotte nel presente grado di giudizio al pari del fascicolo di primo grado dell'Università degli Studi di Sassari con conseguente inutilizzabilità dei documenti ivi depositati, la Corte rileva che il primo giudice ne ha riportato ampi stralci.

In particolare, il Tar Sardegna, da un lato, ha precisato che “*La mancata inclusione di una parte del personale, con conseguente esclusione del diritto alla indennità perequativa, per carenza dei posti nella dotazione organica, è opzione legittima, specie quando sia giustificata in relazione alla peculiare qualificazione del personale (collaboratori e funzionari tecnici non in possesso del diploma di laurea, che avrebbero quanto meno in base al sistema previgente, diritto ad un'equiparazione ad un livello superiore - il nono - anche se, di fatto, la prestazione professionale concretamente offerta da tale personale universitario sprovvisto della laurea non potrebbe risultare equivalente a quella propria del personale ospedaliero del nono livello in possesso del titolo di studio abilitante.*” ; dall'altro, ha affermato che “*il diritto del personale ad ottenere l'indennità perequativa, a prescindere o meno dalla inclusione nominativa in Convenzione, afferisce ad altro aspetto: la rilevanza dello svolgimento in concreto delle mansioni assistenziali posto che il solo profilo nominalistico .. non è elemento risolutivo o costitutivo del diritto assumendo rilievo pregnante e fondamentale l'essere o meno addetto all'attività assistenziale.*”; dall'altro che “*la ratio della disposizione che istituisce l'indennità perequativa fra personale sanitario e personale universitario (che svolge attività assistenziale) presuppone l'affidamento o, quanto meno, il concreto svolgimento delle mansioni assistenziali che, se non esercitate, non possono dare diritto ad alcuna remunerazione.*”.

Trattasi di principi che non risultano contraddetti dalla successiva sentenza del Consiglio di Stato e che sono conformi alla consolidata giurisprudenza della Cassazione (cfr. ordinanza n. 21569/2109) secondo cui “*la normativa primaria contenuta nel D.P.R. n. 761 del 1979 non recava una disciplina specifica circa i criteri di commisurazione dell'indennità - se non il principio di equiparare il trattamento economico complessivo a quello del personale delle*

unità sanitarie locali, di pari funzioni, mansioni e anzianità - demandando, piuttosto, ad un decreto che contenesse apposite tabelle tale compito (D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31, comma 4); “conclusione obbligata è dunque che la equiparazione è concretamente stabilita nell’allegato “D” del D.I. 9 novembre 1982”, da considerarsi, con la consolidata giurisprudenza amministrativa, esplicitazione di discrezionalità normativa non suscettibile di sindacato in assenza di profili di chiara illogicità; B) corollario di tale regola è che la corrispondenza con il personale di pari qualifica e mansione del ruolo sanitario ex D.I. 9 novembre 1982 deve essere determinata in base all’inquadramento del personale universitario nelle aree funzionali, nelle qualifiche e per profili professionali secondo le mansioni svolte ed i compiti assegnati in base al D.P.C.M. 24 settembre 1981; C) rilevano a tali fini le norme di legge particolari di cui ha beneficiato il personale suddetto, e precisamente la L. n. 312 del 1980, art. 85, in base al quale il personale universitario in servizio alla data del 1 luglio 1979 è stato inquadrato nei profili professionali di collaboratore e funzionano tecnico secondo le mansioni svolte a prescindere dal titolo di studio; risulta irrilevante la sopravvenuta perdita di efficacia del D.I. 9 novembre 1982 cit. - con l’intervento del D.P.R. n. 348 del 1983 - o dal 1986 - a seguito della L. n. 23 del 1986 che ha istituito il ruolo speciale del personale medico-scientifico, posto che il nuovo contratto del personale U.S.L. succeduto all’accordo del personale ospedaliero cui si richiama il citato D.I. non può avere altro effetto se non quello di comportare l’adeguamento dell’indennità di perequazione in parola; E) allo stesso modo, il richiamo, contenuto nel decreto del 1982, alla ridefinizione delle qualifiche ed alla riforma del ruolo del personale tecnico-scientifico non comporta limiti di durata alla disposta equiparazione, ma ne prospetta la perdurante operatività nel tempo. 33. Quanto all’efficacia temporale di tale assetto normativo in relazione alla sopravvenuta disciplina contrattuale successiva alla privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, le Sezioni Unite di questa Corte, .. ha sancito che il D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31 ha continuato a trovare applicazione, nelle more dell’approvazione di una tabella nazionale per la ridefinizione delle corrispondenze economiche tra il trattamento del personale addetto a strutture sanitarie convenzionate e quello del personale del S.S.N., e che sono state “conservate le indennità di perequazione in godimento e le collocazioni in essere”. Solo con il C.C.N.L. del comparto Università 2002-2005, sottoscritto il 27 gennaio 2005, il personale in servizio presso le Aziende Ospedaliere Universitarie è stato individuato per fasce secondo una specifica tabella che per ogni inquadramento del personale universitario identifica l’equivalenza di posizione economica nel S.S.N. secondo i profili professionali riscontrabili in esso (art. 28). 35. E’ stato anche precisato che l’equiparazione fra le qualifiche non ha carattere rigido ma bensì dinamico e cioè deve essere riferita anche ai mutamenti apportati all’inquadramento del personale, universitario e sanitario, dai contratti collettivi (Cass. S.U. n. 8521 del 2012, n.9279/2016).”.

Ed, ancora, si è precisato (sentenza ultimo citata) che “Anche la questione relativa al mancato possesso del titolo di studio richiesto per l’esercizio delle funzioni richieste ..è stata risolta dalla Corte territoriale in conformità ai principi più volte affermati da questa Corte secondo cui,.. ai fini dell’indennità di equiparazione sono determinanti la qualifica

riconosciuta presso l'Università e la richiamata tabella di equiparazione allegato D al D.I. 9.1.1982 indipendentemente dal possesso di studio necessario per l'accesso alla qualifica rivendicata (Cass. SS.UU 14799/2016; Cass. 8357, 8356, 8355, 7826, 7825, 7824 del 2018). 42. A questi principi il Collegio ritiene di dare continuità .. perché.. le mansioni di riferimento per accertarne la corrispondenza sono quelle ricomprese nella qualifica professionale di appartenenza - poiché il raffronto è, appunto, fra le funzioni proprie di determinate qualifiche.”.

Principi ripresi nella successiva ordinanza n.22983/2020 nella quale la Cassazione ha ribadito che si è “consolidato, a partire da Cass., S.U., 29 maggio 2012, n. 8521, l'orientamento di questa Corte, con pronunce alla cui costante motivazione si fa rinvio ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c., secondo cui «l'equiparazione è concretamente stabilita nell'allegato “D” del DJ. 9 novembre 1982, che contiene gli schemi tipo di convenzione previsti dal D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31; che corollario di tale regola è che la corrispondenza con il personale di pari qualifica e mansione del ruolo sanitario ex D.I. 9 novembre 1982 deve essere determinata in base all'inquadramento del personale universitario nelle aree funzionali, nelle qualifiche e per profili professionali secondo le mansioni svolte ed i compiti assegnati in base al D.P.C.M. 24 settembre 1981» che è irrilevante la «sopravvenuta perdita di efficacia del D.I. 9 novembre 1982 cit. - con l'intervento del D.P.R. n. 348 del 1983 - o dal 1986 - a seguito della L. n. 23 del 1986 che ha istituito il ruolo speciale del personale medico-scientifico, posto che il nuovo contratto del personale U.S.L. succeduto all'accordo del personale ospedaliero cui si richiama il citato D.L. non può avere altro effetto se non quello di comportare l'adeguamento dell'indennità di perequazione in parola. Allo stesso modo, il richiamo, contenuto nel decreto del 1982, alla ridefinizione delle qualifiche ed alla riforma del ruolo del personale tecnico-scientifico non comporta, come s'è visto, limiti di durata alla disposta equiparazione, ma ne prospetta la perdurante operatività nel tempo» (così Cass. 28 marzo 2018, n. 7737, con il richiamo alla citata pronuncia delle S.U. oltre ad altri plurimi precedenti in tal senso); si è altresì precisato, nelle medesime pronunce, che l'indennità in esame «è legittimamente determinata - in assenza di criteri di equiparazione rispetto al personale del ruolo sanitario evincibili dalla normativa primaria - sulla scorta del criterio fattuale dell'equivalenza delle mansioni, posto dalla normativa secondaria, a prescindere dall'elemento formale del titolo di studio posseduto dal dipendente»;”.

Dunque, l'Università avrebbe dovuto provare che al provvedimento formale di sospensione del Contini dalla prestazione dell'attività di assistenza era seguita la “certa e assoluta esclusione” dell'appellante dallo svolgimento di detta attività.

Al contrario, l'esito dell'attività istruttoria svolta in primo grado - come riportato dal primo giudice e rimasta del tutto esente da rilievi da parte delle appellate - ha evidenziato la perdurante attività assistenzialistica resa dal ***** (peraltro, unico tecnico presso l'istituto di ematologia ed endocrinologia - servizio di ematologia, e poi presso l'unità operativa) senza il rilascio da parte del medesimo di alcuna assicurazione formale sulla sussistenza di tale possibilità di prosecuzione dell'attività e senza che l'Università né

l'Azienda abbiano adottato alcun provvedimento di trasferimento (la prima) o di inibizione (la seconda).

Procedendo nell'esame dei motivi di impugnazione residua la determinazione del credito dell'appellante logicamente condizionata dall'eccezione di prescrizione sollevata da entrambe le appellate.

Sul punto, la Corte osserva che l'appellante non ha motivatamente censurato la sentenza nella parte in cui ha dichiarato prescritto il credito azionato per il periodo dal 16.11.1999 al 27.7.2004: invero, l'appellante ha dedotto - anche a mezzo del deferimento del giuramento decisorio alle amministrazioni appellate - l'invio della raccomandata dalla Commissione adita per il tentativo di conciliazione all'Università appellata entro il 27.7.2009 quale primo atto interruttivo della prescrizione quinquennale applicabile al caso di specie (la questione non ha formato oggetto di motivi di impugnazione).

Pertanto, deve considerarsi non dovuto, in quanto prescritto, il credito del ***** anteriore al 27.7.2004.

Per il periodo dal 27.7.2004 al 26.6.2014 - data, quest'ultima, individuata dal Tribunale come quella nella quale sarebbe stato compiuto il primo atto interruttivo nei confronti delle appellate -, il ***** ha dedotto di avere depositato due atti interruttivi: la raccomandata con la quale egli ha adito la Commissione di conciliazione (in data 27.7.2009) per il detto tentativo; la raccomandata con la quale l'avv. ***** (precedente difensore del *****) ha reclamato nei confronti dell'Università degli Studi di Sassari e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria, il mancato riconoscimento dell'indennità in questione all'appellante.

Riguardo alle predette due raccomandate, la Corte ritiene che il primo giudice sia incorso in errore in quanto l'Università si è limitata a contestare (infondatamente atteso l'insegnamento della Cassazione espresso nell'ordinanza n. 14755/2018 sulla natura di mera difesa dell'eccezione di interruzione della prescrizione con conseguente rilevabilità d'ufficio) la tardività della produzione di detti atti nonché - unitamente all'A.O.U. - la loro non conformità delle copie agli originali (anche questa infondatamente attesa la genericità dell'eccezione alla luce del principio affermato nell'ordinanza n.23426/2020 della Cassazione) giammai ha negato la loro ricezione da parte dell'Università e dell'Azienda: al contrario, proprio detta ultima eccezione ha quale suo presupposto quello della consegna materiale dell'atto alla parte.

Pertanto, nei confronti dell'Università l'eccezione di prescrizione risulta fondata per il periodo antecedente al 27.7.2004 mentre non ha alcuna rilevanza la raccomandata inviata nel 2012 atteso che tra il 27.7.2009 e il 26.6.2014 (diffida citata) non sono decorsi cinque anni e, dunque, la prescrizione non è maturata in detto ulteriore periodo.

Riguardo l'Azienda, la prescrizione non decorre prima del 3.7.2007, momento dal quale l'appellata risulta costituita e, dunque, la raccomandata citata ha interrotto il relativo termine da detta data.

Con la precisazione che il dedotto giuramento decisorio è inammissibile.

Invero, con quest'ultimo l'appellante ha chiesto all'Università degli Studi di Sassari, in persona del legale rappresentante, di giurare che **“io legale rappresentante in carica pro-**

tempore dell'Università degli Studi di Sassari giuro e giurando affermo essere vero che la raccomandata a/r - tentativo di conciliazione Commissione di conciliazione Sassari - *** 3.7.2009 n.13716669174-5 mai è stata recapitata all'Università degli Studi di Sassari neanche in data 27.7.2009?"; e all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, in persona del legale rappresentante, di giurare che "io legale rappresentante in carica pro-tempore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari giuro e giurando affermo essere vero che la raccomandata a/r - avv. ***** - ***** 15.12.2011 n.134915346685 mai è stata recapitata all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari neanche in data 11.1.2012?"**.

Trattasi all'evidenza di giuramento *de veritate* col quale il ***** intenderebbe fornire la prova che le predette raccomandate sono pervenute alle Appellate.

Peraltro, detta circostanza risulta provata dall'avviso di ricevimento di dette raccomandate, come sopra precisato, prodotte in copia fotostatica dall'appellante.

E poiché l'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico da impugnare mediante querela di falso (cfr. Cass. civ. n. 22058/2019: "*Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.*"), detto giuramento non deve essere ammesso quando si tratta - come nel caso di specie - di mezzi istruttori (cartolina di ricevimento compilata dall'agente postale) ai quali è attribuito *ope legis* un determinato valore probatorio poiché in questo caso l'accertamento del fatto controverso viene acquisito in forza di legge (Cfr. Cass. civ. n. 4800/1987).

Per l'effetto, l'Università deve essere condannata in via esclusiva al pagamento della somma per cui è giudizio per il periodo dal 27.7.2004 al 3.7.2007, mentre deve essere condannata, in via solidale con l'A.O.U. da detta ultima data al 7.10.2015.

Al riguardo, non può accogliersi la domanda nuova formulata in appello dal ***** volta ad ottenere il pagamento di quanto dovuto a titolo di indennità di perequazione "alla data della decisione di primo grado" (così in atto di appello) invece che "fino ad oggi" (come richiesto in ricorso in primo grado) atteso che la prima domanda presuppone l'acquisizione di nuovi elementi di fatto rappresentati dall'accertamento del perdurante inadempimento delle appellate nel corso dell'intero giudizio di primo grado nonché del perdurante esercizio di fatto delle funzioni assistenziali.

D'altra parte si osserva che il ***** ha prodotto, unitamente al ricorso del primo grado di giudizio, un conteggio dei crediti determinato fino al 2014 senza chiedere di

poterlo aggiornare alla data della sentenza, così come la ctu espletata nel corso del primo grado di giudizio ha determinato il credito fino al 2014 ossia fino all'anno precedente quello di instaurazione del giudizio di primo grado: ciò a conferma del fatto che il ***** ha chiesto, in primo grado, la condanna delle appellate soltanto fino alla data del deposito del ricorso davanti al Tribunale.

Riguardo il credito vantato dall'appellante, la disposta ctu - applicando i medesimi criteri utilizzati per la stesura del primo elaborato peritale - ha quantificato detto credito nell'importo complessivo di € 194.553,86, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Avverso detta consulenza hanno avanzato rilievi i soli consulenti delle parti appellate, avendo quello dell'appellante aderito integralmente all'elaborato del ctu..

Peraltro, considerato che le parti, costituendosi in giudizio, non hanno avanzato alcun rilievo critico alla consulenza di primo grado, non risultano condivisibili i rilievi alla consulenza meramente integrativa depositata nel corso del presente grado giudizio redatta facendo applicazione dei medesimi principi e criteri impiegati per la stesura della relazione in primo grado.

Pertanto, tenuto conto anche delle condivisibili osservazioni in replica del ctu, essi non sono accolti mentre merita integrale condivisione la consulenza dell'ausiliario del giudice.

Con appello incidentale, l'Università ha chiesto che sia posto a carico dell'A.O.U. l'obbligo della preventiva costituzione della relativa provvista a favore dell'Ateneo.

In proposito, la Corte osserva che detta richiesta non può comunque rappresentare un ostacolo all'accoglimento della domanda del Contini attesa la condanna delle appellate in solido.

Quanto ai rapporti interni tra l'Università e l'Azienda, in difetto di una domanda di manleva tra le stesse, quella proposta risulta essere una domanda con la quale si chiede di obbligare l'Azienda a rispettare la previsione normativa: attesa, appunto, quest'ultima previsione, e trattandosi di un obbligo di fare infungibile, la domanda si palesa inammissibile per difetto di interesse non potendosi ottenere con la presente sentenza un risultato diverso da quello di una mera ripetizione della disciplina normativa e, dunque, dell'obbligo dell'Azienda di provvedere a sostenere i costi dell'indennità in questione.

Atteso l'esito del giudizio, ricorrono i presupposti per compensare per 1/3 le spese dell'intero giudizio che seguono la soccombenza per i restanti 2/3 e sono liquidate come in dispositivo.

**PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE**

definitivamente decidendo,

accoglie l'appello proposto da ***** avverso la sentenza n. 750/2017 pronunciata dal Tribunale di Sassari nel contraddittorio con l'Università degli Studi di Sassari, in persona del legale rappresentante p.t., e con l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, in persona del legale rappresentante, del quale rigetta l'appello incidentale;

per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna l'Università degli Studi di Sassari a corrispondere all'appellante la somma complessiva di € 194.553,86 detratto l'eventuale

acconto percepito, dei quali € 51.952,28 in via esclusiva e il residuo importo in solido con l'Azienda Ospedaliera Universitaria oltre interessi dal dovuto al saldo;

dichiara compensate per 1/3 le spese processuali dei due gradi di giudizio, e condanna le appellate alla rifusione dei restanti 2/3 a favore dell'appellante che liquida, quanto al presente grado di giudizio, in complessivi € 6.000,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, oltre € 606,60 per spese borsuali a carico, oltre definitivamente le spese della ctu liquidate con separato decreto; quanto al primo grado, in complessivi € 6.800,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, oltre € 404,50 per spese borsuali, oltre definitivamente le spese della ctu;

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.

Sassari il 23.6.2021

Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone